

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice civile una Società a responsabilità limitata a scopo consortile denominata: “Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna Soc. Consort. a r.l.”.

La Società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare le denominazioni abbreviate : “Centuria Agenzia Innovazione Romagna” e “Centuria”.

ARTICOLO 2 - La Società ha sede legale in Comune di Cesena (FC) all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, e sede amministrativa ed operativa pure in Comune di Faenza (RA).

L’indirizzo potrà essere variato con semplice decisione dell’Organo Amministrativo purché il trasferimento della sede sociale avvenga nell’ambito dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato deve invece essere deliberato dai Soci in Assemblea.

La Società potrà deliberare, nei modi e nelle forme di legge, l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti, rappresentanze, depositi e recapiti, sia nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana che all’estero.

ARTICOLO 3 - La Società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto sociale la promozione dell’imprenditorialità, della ricerca industriale e dell’innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d’incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca.

A tale fine, l’attività della società si rivolge alle imprese e agli enti che intervengono nelle diverse fasi che compongono l’intera filiera della ricerca e dell’innovazione, realizzando iniziative di sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico, di servizio alle imprese, di diffusione dell’innovazione tecnologica, quali l’informazione informatizzata, la formazione, la sperimentazione, le iniziative di valorizzazione culturale, economico-commerciale, organizzativo.

Vengono in generale individuati come principali settori di attività: agroindustria e alimentare, meccanica e automazione, elettronica, materiali, energia, ambiente, tecnologie e servizi avanzati.

In particolare, la società mira ad individuare ed a soddisfare il bisogno di innovazione e di informazione delle imprese nei settori menzionati, promuovendo servizi e progetti di ricerca applicata.

La Società opererà in collegamento con la Rete regionale dell’Alta Tecnologia e dei Tecnopoli, oltre che con altre reti nazionali e internazionali.

La Società inoltre potrà gestire e altresì allestire aree attrezzate e contenitori immobiliari per la sperimentazione innovativa, la ricerca industriale e l’incubazione di impresa.

Per il conseguimento del proprio scopo la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria (con esclusione espressa di quelle riservate e/o non ammesse dalle vigenti norme di legge), industriale, commerciale, intermediaria, di agenzia e rappresentanza, o comunque attinente all’oggetto sociale, compresi l’acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili, che l’Assemblea dei soci riterrà necessaria ed opportuna, nonché assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi, o comunque connessi al proprio, così come potrà concedere a società, imprese o privati, partecipazioni o interessenze nell’esercizio di determinati affari o anche dell’intero complesso dei propri affari.

La Società si avvarrà di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge, e così di quelle disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

ARTICOLO 4 - La durata della Società è fissata dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2060, salvo anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, la quale potrà altresì deliberarne la proroga.

RAPPORTI SOCIALI

ARTICOLO 5 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso gli indirizzi di cui all'atto costitutivo, ovvero a quelli diversi successivamente comunicati con lettera raccomandata alla Società.

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO 6 - Il Capitale sociale è di € 351.500,00 (trecentocinquantunocinquecento/00) diviso in quote ai sensi di legge. Le quote possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso di ammontare inferiore a € 25. Il Capitale sociale, osservate le disposizioni di legge al riguardo, potrà essere aumentato una o più volte. Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci o per affrontare specifici programmi sociali, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale in prima convocazione, e di almeno il 50% del capitale sociale in seconda convocazione. Il diritto di opzione della sottoscrizione delle quote sociali di nuova emissione può essere escluso, stante il preminente interesse della Società a che la base sociale venga allargata il più possibile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi i conferimenti di ogni tipo, anche diversi dal denaro, che siano suscettibili di valutazione economica e che siano consentiti dalla legge.

ARTICOLO 7 - I versamenti delle quote sociali saranno effettuati a norma di legge dai soci, nei modi e nei termini stabiliti dall'atto costitutivo o, in mancanza, dall'organo amministrativo.

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.

ARTICOLO 8 - Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte ed il trasferimento avrà effetto dal momento del deposito del relativo atto al competente Ufficio del Registro delle Imprese. L'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di tre anni per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca dell'avvenuto trasferimento della quota.

SOCI - OBBLIGHI - PRESTAZIONI

ARTICOLO 9 - Possono essere soci della Società gli imprenditori e gli operatori economici, sia di produzione di beni che di servizi, che hanno interesse per l'innovazione, per la ricerca e per la crescita aziendale, nonché gli Enti e gli Istituti pubblici (Comuni, Province, Camere di Commercio, Università ed Istituti vari, ecc.), gli Istituti di credito (Banche e Fondazioni), gli Istituti finanziari e le Associazioni di categoria.

ARTICOLO 10 - Ciascun socio si impegna ai sensi dell'art. 2603, n. 3, del Codice civile:

- a) ad effettuare il versamento dei contributi previsti dal successivo art. 12;
- b) a comunicare alla Società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della Società stessa e quindi a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della Società;
- c) a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a sua conoscenza a causa della partecipazione alla

Società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, innovazioni e ricerche, condizioni di fornitura).

I soci sono tenuti al più rigoroso rispetto delle norme di correttezza nello svolgimento della propria attività d'impresa e ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa danneggiare l'immagine della Società e/o dei marchi e segni distintivi di cui la Società stessa sia titolare o abbia l'uso.

Fatte salve le situazioni già in essere, è fatto altresì tassativo divieto ai soci di esercitare direttamente od indirettamente, anche tramite interposta persona, ed anche quale socio di imprese od enti, la stessa attività svolta dalla Società consortile, o attività in contrasto con gli scopi della stessa e/o in concorrenza con il marchio e/o coi segni distintivi utilizzati dalla Società, salvo autorizzazione di volta in volta dell'organo amministrativo della stessa.

I soci sono inoltre tenuti al rispetto dei Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 38.

I Soci, ove si rendesse necessario ed opportuno, potranno effettuare dei versamenti sia a titolo di finanziamento, sia a fondo perduto senza obbligo di rimborso, sia in conto capitale.

I versamenti generalmente devono essere infruttiferi di interessi, ma può essere adottata una decisione diversa con Assemblea dei Soci

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

ARTICOLO 11 - Per l'ammissione alla Società, tramite acquisto di quote da un socio, ovvero tramite sottoscrizione di quote di nuove emissione a seguito di delibera di aumento del capitale sociale, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, il quale, verificati i requisiti, deciderà insindacabilmente ed inappellabilmente sul merito.

Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo Statuto, nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarli nella loro integrità.

CONTRIBUTI

ARTICOLO 12 - In considerazione degli scopi consortili e in relazione allo svolgimento dell'attività istituzionale della società, l'Assemblea potrà chiedere ai soci il versamento di un contributo annuale, ai sensi dell'art. 2615-ter, secondo comma, del Codice civile.

Il contributo non sarà comunque superiore a quello massimo corrispondente alla classe di appartenenza che verrà assegnata a ciascun socio come da tabella seguente:

<i>Categoria</i>	<i>Fatturato volume d'affari €</i>	<i>Contributo massimo annuo</i>
<i>Classe 1 imprese</i>	<i><5.000.000</i>	<i>€ 2000</i>
<i>Classe 2 imprese</i>	<i>5.000.000-20.000.000</i>	<i>€ 3.000</i>
<i>Classe 3 imprese</i>	<i>20.000.000-50.000.000</i>	<i>€ 5.000</i>
<i>Classe 4 imprese</i>	<i>>50.000.000</i>	<i>€ 10.000</i>
<i>Classe 5 Associazioni categoria o loro società di servizi</i>	<i>-----</i>	<i>€ 2.000</i>
<i>Classe 6 Soggetti Istituzionali - Enti - Fondazioni - Comuni con più di 60.000 abitanti</i>	<i>-----</i>	<i>€ 20.000</i>
<i>Classe 7 Comuni con meno di 60.000 abitanti</i>	<i>-----</i>	<i>€ 10.000</i>

In deroga a quanto disposto dal successivo articolo 20 la lettera raccomandata di convocazione dell'Assemblea ordinaria con all'Ordine del Giorno la determinazione del contributo di cui trattasi per l'anno o per gli anni successivi verrà inviata ai soci unitamente ad una relazione previsionale sull'andamento economico e finanziario almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Il contributo annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio.

Per i soci ammessi nel corso dell'esercizio il contributo sarà commisurato alla corrispondente frazione di anno.

L'entità, i termini e le modalità di pagamento verranno determinate dall'Assemblea.

Il socio non potrà sottrarsi a tale obbligo invocando il beneficio della limitazione di responsabilità in considerazione dello schema consortile, ma l'assunzione degli obblighi qui previsti non comporta assunzione di responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

Il contributo in argomento non assume rilevanza ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto in quanto non erogato a fronte di un'obbligazione, di dare, fare, non fare o permettere, non intercorrendo tra le parti un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo stesso costituisca il compenso per un servizio prestato o per un bene ceduto.

Saranno invece regolarmente assoggettate all'Imposta le somme percepite a fronte di specifiche prestazioni rese a favore dei soci.

FONDO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 13 - Il Fondo consortile, oltre che dal Capitale sociale e dalle riserve della Società, è costituito:

a) dai contributi che l'organo amministrativo potrà deliberare anno per anno in conformità all'art. 12 e che non siano stati imputati in conto esercizio;

b) dalle altre somme di pertinenza della Società che vengono destinate al Fondo dall'Assemblea.

Per tutta la durata della Società consortile i soci non possono domandare la divisione del Fondo.

Il Fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla Società verso i terzi; qualora il Fondo consortile dovesse subire perdite l'organo amministrativo potrà deliberare la sua reintegrazione da parte dei soci stabilendo le modalità ed i termini di tale reintegrazione anche a mezzo di contributi straordinari.

ARTICOLO 14 - Le somme versate dai soci alla Società a qualunque titolo si intendono infruttifere di interessi, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto registrato.

ARTICOLO 15 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio annuale, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, corredandolo di una relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, fatta salva l'ipotesi di esonero prevista dall'art. 2435-bis, quarto comma, del Codice civile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 16 - Le eventuali eccedenze attive di gestione, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così ripartite:

- si preleverà almeno il 5% (cinque per cento) a favore della riserva legale; tale prelevamento potrà cessare quando la riserva avrà raggiunto il quinto del Capitale sociale;
- il residuo potrà essere destinato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, al Fondo consortile, oppure a riserva straordinaria, salvo che l'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve per altre destinazioni, oppure ancora disponga di mandarlo in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 17 – Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell’art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto da questo Statuto.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l’universalità dei soci, e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e di questo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, ed i loro aventi causa.

ARTICOLO 18 - L’Assemblea ordinaria deve essere convocata, anche fuori dalla Sede Sociale, ma comunque nell’ambito della Regione in cui ha sede la Società, almeno due volte all’anno, entro il termine dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per le deliberazioni di cui all’art. 2479, secondo comma, n. 1, 2, 3 del Codice Civile.

Tuttavia, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società lo richiedano, l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro e non oltre 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previa deliberazione dell’organo amministrativo, assunta prima della scadenza del termine ordinario, la quale faccia constare la sussistenza e la natura delle particolari esigenze richiedenti il superamento dei quattro mesi ordinari. Le particolari esigenze devono inoltre risultare dalla relazione prevista dall’art. 2428 del Codice Civile redatta dall’organo amministrativo ovvero dalla Nota Integrativa componente del Bilancio d’esercizio.

Inoltre l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria possono sempre essere convocate quando l’organo amministrativo lo ritenga utile alla Società, oppure quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del Capitale sociale o dal Collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge, con l’indicazione specifica degli argomenti da trattare.

In questi casi l’Assemblea deve essere convocata non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 19 - Ogni socio ha diritto ad almeno un voto; le quote superiori a € 25 danno diritto ad un voto per ogni € 25.

Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante semplice delega scritta, da altra persona, anche non socio.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci che all’atto della stessa risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

Il Presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe, ed in particolare il diritto dei soci a partecipare all’Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni.

ARTICOLO 20 - L’Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, ovvero dal Presidente dello stesso o dal Consigliere delegato, mediante lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con consegna a mano della lettera di convocazione, via telefax, mediante posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risultasse legalmente costituita.

E' fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 12.

In mancanza delle formalità suddette è tuttavia valida l'Assemblea qualora vi sia presente o rappresentato l'intero Capitale, siano presenti o informati della riunione sia l'organo amministrativo che i Sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 21 – L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera a norma di legge. In seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, indipendentemente dalla parte di capitale intervenuta. L'Assemblea delibera, in ogni caso, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale per le decisioni inerenti la modificazione dello Statuto o relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.

ARTICOLO 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice-Presidente, dal Consigliere delegato o da altra persona designata dai presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, e, ove lo ritenga opportuno, nomina pure due scrutatori scegliendoli fra i soci od i rappresentanti dei soci.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Presidente e dal Notaio.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea per videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria in mancanza di formale convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

ARTICOLO 23 - Le deliberazioni si prendono, di regola, in modo palese. In ogni caso, il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

ARTICOLO 24 - Spetta in ogni caso all'Assemblea dei soci:

- a) deliberare l'adesione della Società consortile ad altri organismi consortili e federativi, la cui azione sia funzionale al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) deliberare l'assunzione di partecipazioni anche azionarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) deliberare l'effettuazione di operazioni finanziarie o creditizie straordinarie, sia con Istituti pubblici che

privati;

d) deliberare l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili, il loro conferimento in società costituite o costituende, la stipulazione di contratti di locazione ultra novennali relativi a beni mobili o immobili;

e) deliberare l'acquisto di diritti immobiliari, il consenso a iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, nonché a surroga o postergazioni di ipoteche;

f) deliberare l'autorizzazione e la concessione di avalli cambiari, di fideiussioni e di ogni altra garanzia nell'interesse dei soci;

g) approvare i regolamenti di cui all'art. 38;

h) approvare il bilancio preventivo prima del termine di ciascun esercizio con riferimento all'esercizio successivo;

i) deliberare l'ammissione di nuovi soci.

L'Assemblea potrà peraltro delegare in via permanente o temporanea all'organo amministrativo il potere deliberativo nelle suddette materie, ad esclusione di quanto previsto alla lettera h, eventualmente stabilendo limiti di importo o valore delle operazioni.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25 - L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto dal numero di membri stabilito di volta in volta e nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori possono essere nominati anche tra i non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di dimissioni e di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri Amministratori provvedono alla sostituzione. I membri così nominati restano in carica per il restante periodo, cioè sino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Qualora per dimissioni o per altre cause nel corso dell'esercizio venga contemporaneamente a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i componenti superstiti si intendono essi pure automaticamente decaduti con effetto immediato, ed il Collegio sindacale dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la sostituzione dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 26 - Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione potranno essere nominati dall'Assemblea dei soci; in caso non vi provveda l'Assemblea dovrà provvedervi, in occasione della prima riunione, direttamente il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio potrà infine nominare un Segretario, anche tra persone estranee al Consiglio stesso, e fissarne l'eventuale compenso.

ARTICOLO 27 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o dal Collegio sindacale, con indicazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

Le adunanze sono presiedute nell'ordine dal Presidente, ovvero dal Vice-Presidente, ovvero dal Consigliere delegato, ovvero, in caso di loro assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

La convocazione del Consiglio è effettuata con lettera consegnata a mano, ovvero per posta elettronica, telegramma, telefax o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi di urgenza, con lettera consegnata a mano, ovvero per posta elettronica, telegramma, telefax o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno due giorni liberi prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo.

In difetto di tali formalità e termini il Consiglio si intenderà comunque validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i Sindaci effettivi.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Direttori della società ed anche eventuali consulenti esterni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi queste condizioni, il Consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 28 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione si fanno constare da processi verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 29 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazione alcuna, essendo allo stesso conferite tutte le potestà e le facoltà utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quanto per legge o da questo Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

Fatte salve le limitazioni di legge, il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un consigliere con la qualifica di Consigliere Delegato, perché possa provvedere alla gestione corrente nei limiti della delega, ed anche ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio può anche nominare Comitati Consultivi, sia territoriali che settoriali e tecnico/scientifici, precisandone i compiti; detti Comitati Consultivi saranno presieduti dal Presidente ovvero da un Consigliere dallo stesso delegato.

Il Consiglio può anche nominare uno o più Direttori ed i rimanenti componenti dell'Ufficio di direzione, nonché Procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 30 - L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare la corresponsione dei compensi, anche sotto forma di gettoni di presenza, ed il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio, potrà deliberare di accantonare annualmente una somma da corrispondere a titolo di indennità di fine mandato per gli Amministratori, anche attraverso la stipulazione di apposite polizze assicurative.

FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

ARTICOLO 31 - Al Presidente del Consiglio di amministrazione è conferita la piena rappresentanza legale della Società, coi conseguenti pieni poteri di firma sociale, riferita a qualsiasi oggetto, ed anche in giudizio, compresa la nomina di qualsiasi procuratore speciale, e comunque nulla escluso od eccettuato, di fronte a qualsiasi Istituto di credito bancario, Autorità e Amministrazione pubblica, Ente, Azienda o terzi in genere, senza esclusioni od eccezioni.

I poteri di rappresentanza di cui sopra, nulla escluso od eccettuato, sono conferiti di diritto nella loro pienezza al Presidente del Consiglio di amministrazione già all'atto della delibera di nomina alla carica, per atto dell'Assemblea o del Consiglio, come previsto dal precedente art. 26 di questo Statuto, senza quindi necessità di apposita delibera da parte del Consiglio stesso di conferimento di poteri per qualsiasi ragione o motivo.

Il Consigliere Delegato ha firma libera nell'ambito della delega attribuita.

Il Consiglio potrà conferire la firma e la rappresentanza sociale anche ai Direttori ed ai Procuratori,

individualmente e/o collettivamente, con i poteri che esso crederà di stabilire, ma limitatamente per singoli negozi o singole categorie di negozi, fatta esclusione per i poteri non delegabili.

Il Consiglio potrà infine delegare particolari funzioni pure a terzi, soci e non soci, fissandone i relativi compensi.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 32 - Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea, che nomina altresì il Presidente; l'Assemblea dovrà pure nominare due Sindaci supplenti.

Se richiesto dalla legge tutti i Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

I Sindaci effettivi e supplenti durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Per la nomina, le attribuzioni dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le norme di legge e le tariffe dell'ordine di appartenenza.

Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato, e l'Assemblea non abbia deliberato di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 33 - L'esclusione dalla Società consortile è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme di questo Statuto;
- c) si sia reso inadempiente agli obblighi sanciti dagli artt. 10 e 12 di questo Statuto;
- d) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, ivi inclusi i Regolamenti di cui all'art. 38;
- e) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e d) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad adempiere, e la sua esclusione potrà essere deliberata solo trascorso un mese da detto invito, qualora perduri l'inadempienza.

Negli altri casi l'esclusione potrà essere deliberata senza necessità dell'invito di cui sopra.

Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 39, il quale ha facoltà di sospendere l'esecuzione della delibera di esclusione fino alla pronuncia del proprio lodo.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) l'organo amministrativo potrà proporre all'Assemblea, in alternativa all'esclusione, l'applicazione a carico del socio inadempiente di una sanzione pecuniaria da determinarsi a seconda della gravità dell'infrazione.

EFFETTI DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 34 - Decorso il termine di cui al precedente art. 33 senza che il socio escluso abbia proposto opposizione, ovvero, nel caso in cui abbia proposto opposizione, decorsi 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale senza che l'esecuzione della delibera di esclusione sia stata sospesa dal Collegio stesso, l'organo amministrativo provvederà a vendere, a rischio e per conto del socio escluso, la sua quota di

partecipazione per il valore nominale ovvero per il minor valore eventualmente risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, offrendola in primo luogo agli altri soci.

Il prezzo della quota del socio escluso verrà riscosso dalla Società quale sua mandataria *in rem propriam*, al fine di consentire la eventuale compensazione di cui *infra*.

L'organo amministrativo provvede, entro 30 (trenta) giorni dalla vendita, a versare al socio escluso quanto ricavato dalla vendita stessa.

Ove tuttavia sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili della Società nei confronti del socio escluso, questi potranno essere opposti in compensazione sul prezzo come sopra determinato e percepito, nonché su ogni altro credito che il socio escluso possa vantare nei confronti della Società.

E' fatto salvo il diritto degli altri soci ad ottenere dal socio escluso il rimborso dei costi sostenuti per fare fronte alle obbligazioni inadempite dallo stesso nei confronti della Società oltre, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

Nei casi di esclusione di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, il socio escluso dovrà corrispondere alla Società una penale pari a 3 (tre) volte il contributo annuo di sua pertinenza calcolato secondo quanto previsto all'art. 12 per l'anno in cui l'esclusione si verifica.

CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO LIMITATAMENTE AD UN SOCIO

ARTICOLO 35 - Oltre a quelle previste nell'art. 33 di questo Statuto costituiscono cause di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, e producono gli effetti di cui all'art. 34 senza tuttavia il pagamento di alcuna penale:

- a)* la cessazione dell'attività di impresa da parte del socio;
- b)* l'assoggettamento del socio a procedure concorsuali diverse dal fallimento, inclusa l'amministrazione controllata;
- c)* la deliberazione di scioglimento adottata dal socio persona giuridica, e comunque il verificarsi, per lo stesso, di una delle cause di scioglimento previste dalla legge.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 36 - Ogni socio ha facoltà di recedere dalla Società consortile decorsi 3 (tre) anni dalla sua ammissione.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata all'organo amministrativo e diventa efficace dopo 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione secondo quanto previsto all'art. 34, primo paragrafo del presente Statuto.

Nel caso di recesso esercitato nel corso dei primi 3 (tre) anni dall'adesione il socio recedente sarà tenuto al pagamento della penale prevista dall'art. 34 per il caso di esclusione, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Il socio recedente ha l'obbligo di pagamento del contributo annuale dell'anno in corso.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

ARTICOLO 37 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i non soci, determinandone i poteri e gli emolumenti.

REGOLAMENTI INTERNI

ARTICOLO 38 - Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della Società consortile e dei suoi organi, l'organo amministrativo ha la facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 39 – Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto a questo Statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede legale della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Forlì.

L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente Codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Le decisioni dell'arbitro dovranno essere comunicate alle parti a mezzo lettera raccomandata entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di accettazione dell'incarico.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

RINVIO ALLE LEGGI

ARTICOLO 40 - Per tutto quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, integrate dalle disposizioni sui consorzi con attività esterna.